



Circolare n. 13/2020 del 19 Giugno 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Il contributo a Fondo Perduto: sostegno contro la crisi da Covid-19. A chi spetta e misura del contributo

Premessa

L'articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34
(Decreto Rilancio)

ha introdotto il cd contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, quale misura di reintegrazione delle perdite subite per effetto della crisi epidemiologica e del conseguente *lockdown*.

La misura consiste in un importo erogato dallo Stato (che, pertanto, non dovrà essere rimborsato dal beneficiario) calcolato in misura pari al 20%, 15% o 10% della differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2019.



OSSERVA - per i soggetti ammessi al beneficio, inoltre, l'importo minimo erogabile non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

I soggetti beneficiari

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto sono:

- Le persone fisiche esercenti attività commerciale, comprese le imprese familiari;
- Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- Le società di fatto che svolgono attività commerciale;





- Le società a responsabilità limitata;
- Le società in accomandita per azioni;
- Le società per azioni.

Inoltre, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, possono ritenersi ammessi al beneficio anche i seguenti soggetti:

- ✓ I soggetti che svolgono più attività;
- ✓ I lavoratori dipendenti e i titolari di redditi di pensione, purché tali soggetti esercitino contestualmente un'attività d'impresa o di lavoro autonomo ammessa al contributo;
- ✓ I soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014;
- ✓ I soggetti che abbiano effettuato operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.

Rimangono in ogni caso esclusi dal beneficio:

- × I soggetti che abbiano cessato la partita IVA alla data di presentazione della domanda;
- × I professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto all'indennità di 600 euro per il mese di marzo;
- × I professionisti "ordinistici" iscritti alla specifica Cassa di Previdenza obbligatoria.

Requisiti di accesso: il limite di 5 milioni e la diminuzione del fatturato

Ai fini dell'accesso al beneficio, i soggetti richiedenti dovranno:

- | | |
|---|--|
| - Aver conseguito ricavi o compensi 2019 nel limite massimo di 5 milioni di euro (l'importo è determinato secondo le regole generali di cui agli artt. 54 e 85 del T.u.i.r.); | - Aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In particolare, il primo dovrà essere inferiore ai 2/3 del secondo; a tal fine, dovranno essere incluse tutte e sole le operazioni effettuate nei mesi oggetto di raffronto. |
|---|--|

Il requisito della diminuzione del fatturato può non essere rispettata nei seguenti casi:

soggetti costituiti a partire dall'1 gennaio 2019;

soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (vedasi TABELLA pag. 7 delle istruzioni allegate al modello approvato con Provv. Prot. n. 0230439/2020).




Determinazione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile

Al fine di determinare correttamente l'ammontare "del fatturato o dei corrispettivi", la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

In sostanza:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con **data di effettuazione** dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le **fatture differite** emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle **note di variazione** di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i **commercianti al minuto** e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di **beni ammortizzabili**;
- nei casi di operazioni effettuate in **ventilazione** ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da **agenzie di viaggio**, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di **tabacchi, giornali e riviste**, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Misura del contributo spettante



Il contributo viene calcolato in misura percentuale sulla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.



La **percentuale applicabile** dipende inoltre dal limite di ricavi 2019. In particolare:

nel caso di ricavi non superiori a euro 400.000 ,	⇒	il contributo sarà pari al 20% ;
nel caso di ricavi superiori a euro 400.000 e fino a 1 mln	⇒	il contributo sarà pari al 15% ;
nel caso di ricavi superiori a euro 1 mln e fino a 5 mln	⇒	il contributo sarà pari al 10% .

In ogni caso, come detto in premessa, per tutte le società che rispettano i requisiti previsti dalla norma, il **contributo minimo** erogabile non può essere inferiore a euro **1.000** per le persone fisiche e a euro **2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'istanza telematica



Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano apposita **istanza** all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**, sulla base del modello e delle istruzioni approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020).



L'istanza può essere presentata

- a partire dal giorno **15 giugno 2020** e non oltre il giorno **13 agosto 2020**;
- a partire dal **25 giugno 2020** e non oltre il **24 agosto 2020**, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto.



ESEMPIO

Ipotizziamo che una società presenti i seguenti valori:

- ricavi nell'anno 2019 pari a 450.000 euro
- fatturato del mese di aprile 2019 pari a 35.000 euro;
- fatturato del mese di aprile 2020 negativo, per effetto della registrazione di una sola nota di credito di importo pari a euro 5.000.

Il requisito del calo del fatturato è rispettato: il fatturato del mese di aprile 2020 è negativo (NC



di -5.000 euro) ed è certamente inferiore ai 2/3 di 35.000 euro.

Il contributo a fondo perduto spetta in misura pari al 15% di 40.000 euro (dato dalla seguente differenza = -5.000 - 35.000), in quanto la società rientra nella seconda fascia di reddito compresa tra i 400.000 euro e 1 milione di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto spettante supera il minimo (che in questo caso, trattandosi di società, sarebbe pari a euro 2.000) e sarà pari a 6.000 euro.

Rilancio: le principali misure economiche e fiscali per le imprese introdotte dal DL 19/05/2020 n. 34
(cd "Decreto Rilancio)

Cancellazione versamenti IRAP di giugno

Il Decreto Rilancio ha **cancellato** i versamenti IRAP dovuti a titolo di:

- **Saldo** per il periodo di imposta **2019** (per i soggetti non solari, periodo di imposta in corso al 31.12.2019);





- **I Acconto 2020** (per i soggetti non solari per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019) che non dovrà essere versato né in sede di II acconto, né in sede di determinazione del relativo saldo.

Rimangono confermati invece:

- gli acconti 2019, che per i soggetti solari si sarebbero dovuti versare al 30.06.2019 e 02.12.2019;
- il II acconto 2020 e il saldo 2020, in scadenza, per i soggetti solari, il 30.11.2020 e il 30.06.2021;

Contributo a Fondo perduto

Soggetti beneficiari

Titolari di partita IVA attiva alla data di presentazione della domanda:

- esercenti attività d'impresa;
- esercenti attività di lavoro autonomo;
- che conseguono reddito agrario.

con ricavi o compensi 2019 fino a **5 milioni**, ad esclusione di

- lavoratori dipendenti;
- professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata e lavoratori dello spettacolo, che abbiano diritto all'indennità di 600 euro;
- professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (es: commercialisti, avvocati, notai, farmacisti, medici, architetti, ingegneri, etc...);
- istituti bancari, enti crediti e holding (sia "pure" che "miste");

Condizioni

- attività non cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- il fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 < 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 (in sostanza, deve essersi verificato uno scostamento di almeno 1/3 tra i due periodi). Il requisito non si applica ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni più "colpiti" dall'emergenza Covid-19.

Importo:

- nel caso di ricavi non superiori a euro **400.000**, il contributo sarà **pari al 20%** dei ricavi





2019;

- nel caso di ricavi superiori a euro **400.000** e fino a **1 mln**, il contributo sarà **pari al 15%** dei ricavi 2019;
- nel caso di ricavi superiori a euro **1 mln** e fino a **5 mln**, il contributo sarà **pari al 10%** dei ricavi 2019;

con un minimo di **2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche (**1.000** euro per le PF).

Il contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Procedura

Presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Si attende l'apposito Provvedimento.

Credito di imposta per conferimenti in denaro

Requisiti e limiti

Per i conferimenti in denaro effettuati per gli aumenti di capitale delle società (S.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative, etc...) residenti in Italia,

- con ricavi o compensi superiori a **5 milioni**;
- che abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una **riduzione complessiva** dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura **non inferiore al 33%**;
- abbia deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato **non inferiore a 250.000** euro nell'arco temporale tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020;
- che non sia classificata quale **impresa in "difficoltà"**, che non abbia ricevuto aiuti illegali, che sia in stato di regolarità contributiva;
- i cui amministratori, soci o titolari effettivi non abbiano subito una **condanna definitiva**;

spetta un credito d'imposta pari al **20 per cento**. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di euro **2.000.000** (cui corrisponderebbe un credito d'imposta pari a euro 400.000).

Utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e riportabile, illimitatamente, in quelle successive fino ad esaurimento, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione





relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, oppure in **compensazione** in delega F24.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso

Il "ristoro" spetta ai soggetti:

- esercenti **attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per le sole attività istituzionali);
- con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente (il limite non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche);
- che abbiano subito una **diminuzione** del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per i soli conduttori esercenti attività economica).

Misura dell'agevolazione

Il credito spetta in misura pari:

- al **60% dei canoni** corrisposti entro il 31.12.2020 relativamente ai mesi di **marzo, aprile e maggio** (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) nel caso di contratti di locazione, leasing o concessione;
- al **30% dei canoni** corrisposti entro il 31.12.2020 relativamente ai mesi di **marzo, aprile e maggio** (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale) nel caso di contratti a prestazioni complesse o nel caso di affitto d'azienda.

Utilizzo

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento ovvero in compensazione nei modelli F24 successivamente all'avvenuto pagamento del canone. Il credito può anche essere ceduto a terzi.

Ulteriori disposizioni

La misura **non è cumulabile** con il credito di imposta del 60% per i canoni relativi al mese di **marzo** disciplinati dal DI **Cura Italia**, qualora il conduttore abbia già usufruito di tale beneficio.

Il credito **non concorre** alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, né ai limiti di utilizzo dei crediti in dichiarazione e in compensazione.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche





E' prevista una riduzione per le spese sostenute per le **utenze elettriche non domestiche** connesse in bassa tensione, per i mesi di **maggio, giugno e luglio 2020**.

Si attende apposito Provvedimento da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la definizione dei benefici spettanti ai singoli utenti, nei limiti di spesa fissati dalla norma.

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, sotto forma di **sovvenzioni dirette, agevolazioni** fiscali e di pagamento o in **altre forme**, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, fino a un importo di **800.000 euro per impresa**.

Gli aiuti non possono superare l'importo di **120.000 euro** per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e **100.000 euro** per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Soggetti beneficiari

- soggetti esercenti **attività di impresa, arte o professione**, con **locali aperti al pubblico** le cui attività sono specificate nell'**allegato 1** del decreto (bar, gelateria, ristoranti, cinema, teatri, alberghi); l'elenco delle attività può essere aggiornato con apposito Decreto interministeriale;
- **associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.**

Misura dell'agevolazione

E' riconosciuto un credito di imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 fino a concorrenza di **80.000 euro** per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, compresi:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza;
- attività innovative (sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.





STUDIO
COMMERCIALE
GIAMBI

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393
Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna (RA)
TEL +39 0544 590759 FAX +39 0544 590758
www.studiocommercialegiambi.it

Procedura e utilizzo

Il credito è utilizzabile esclusivamente in **compensazione F24** a partire dal **2021** per il versamento degli importi a debito dovuti oppure essere **ceduto a terzi**.

Esso **non concorre** ai limiti di utilizzo dei crediti in compensazione (700.000 euro per l'anno 2021).





Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione

Soggetti beneficiari

- soggetti esercenti **attività di impresa, arte o professione**;
- **enti non commerciali**, compresi gli **enti del Terzo settore** e gli **enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Misura dell'agevolazione

E' riconosciuto un credito di imposta pari al **60%** delle spese **sostenute nel 2020** nel limite massimo di **60.000** euro per il sostenimento di spese relative a:

- la sanificazione degli ambienti in cui viene esercitata l'attività economica o istituzionale;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termo scanner, ecc.);
- l'acquisto di dispositivi per garantire la distanza interpersonale (pannelli, barriere protettive, ecc).

Procedura e utilizzo

Il credito è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi 2021** per i redditi 2020 o in **compensazione F24** o, ancora, può essere **ceduto a terzi**. Per i criteri e le modalità di utilizzo occorrerà comunque attendere l'apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 18 giugno 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio).

Al credito non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti in dichiarazione e in compensazione.

Nuova misura dell'IVAFE

La Legge di Bilancio 2020 aveva esteso, a partire dall'anno in corso, la disciplina IVAFE anche:

- agli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato;
- alle società semplici e agli enti equiparati.

Il Decreto rilancio fissa quindi la misura dell'imposta dovuta dai predetti soggetti:

- nella misura fissa di **100 euro** sui conti correnti e sui libretti di risparmio;

fino ad un massimo di **14.000 euro**.





Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per il solo anno 2020, il limite annuo alle compensazioni "orizzontali" esposti nelle deleghe F24 è stato innalzato da 700.000 euro ad **1 milione di euro**.

Esenzione IMU per il settore turistico

Il decreto stabilisce che per l'anno 2020 **non è dovuto l'acconto IMU** relativo a:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali;
- immobili classificati con categoria catastale D/2;
- immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

a condizione che i relativi **proprietari** siano anche **gestori** delle attività ivi esercitate.

Cancellazione TOSAP per bar e ristoranti

La misura in commento prevede la **cancellazione** del versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico

- per le imprese di pubblico esercizio;

per il periodo compreso tra il **1 maggio 2021** e il **31 ottobre 2020**

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Il limite massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per sostenere gli investimenti pubblicitari, sempre per il solo anno 2020, viene **innalzato dal 30% al 50%**. Continua a non trovare applicazione invece il limite di spesa incrementale.